

“REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZI DIDATTICI PER L'INFORMATICA (SEDIN)”

(emanato con D.R. n. 5992 del 18 giugno 2002, successivamente modificato con D.R. n. 6048 del 15 luglio 2002, con D.R. n. 736 del 24 ottobre 2005, con D.R. n. 190 del 31 ottobre 2008 e con D.R. n. 127 del 31 ottobre 2013)

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 61 del Regolamento generale di Ateneo, di seguito denominato “R.G.A.”, disciplina finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento del Centro di Servizi didattici per l'Informatica (SEDIN) dell'Università commerciale Luigi Bocconi, di seguito denominato “Centro”.

TITOLO I – DEFINIZIONE, FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Definizione

- 2.1 Il Centro è struttura di servizio comune come previsto dall'art.60 del R.G.A.

Art. 3 Finalità

- 3.1 Il Centro ha lo scopo di sviluppare, coordinare ed erogare l'offerta di servizi didattici dell'Università per l'informatica.
In particolare, l'attività del Centro è finalizzata a:
- a) sviluppare, in via prioritaria, l'insegnamento delle competenze e abilità informatiche per gli studenti dei corsi di studio attivati dall'Università e gestire lo svolgimento dei relativi test per l'accertamento;
 - b) assicurare le funzioni di “Test Center” per il rilascio di almeno una fra le certificazioni di informatica riconosciute;
 - c) sviluppare e gestire progetti didattici anche finanziati da terzi nel campo dell'informatica rivolti a studenti, docenti, personale tecnico amministrativo dell'Università ed altri partecipanti.

Art.4 Risorse

- 4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi ed attrezzature dell'Università Bocconi, compresi i laboratori e le aule informatiche, dei quali l'ASIT (Area Sistemi Informatici e Telematici), cui compete istituzionalmente la gestione delle infrastrutture informatiche dell'Ateneo, assicura funzionamento e gestione.
- 4.2 Nello svolgimento della propria attività il Centro si avvale, tramite contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale, di esperti di informatica, nonché del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.5 Organi del Centro

- 5.1 Sono organi del Centro:
- il Direttore
 - il Consiglio Direttivo

Art. 6 Direttore

- 6.1 Il Direttore è nominato dal Consigliere Delegato, sentito il parere del Rettore, nella persona di un esperto in organizzazione e gestione di servizi didattici per l'informatica.
- 6.2 Spetta al Direttore:
- a) coordinare l'attività del Centro;
 - b) formulare al Consiglio Direttivo proposte per la definizione delle linee di sviluppo del Centro e di budget annuale;
 - c) redigere la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - d) attuare le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Consiglio Direttivo

- 7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
- un Docente nominato dal Rettore, sentito il parere del Consigliere Delegato, con funzioni di Presidente;
 - il Direttore del Centro di servizi didattici per l'informatica;
 - fino ad un massimo di tre membri, nominati dal Rettore;
 - fino ad un massimo di tre membri nominati dal Consigliere Delegato, o su sua delega dal Direttore Generale e scelti tra i responsabili dei servizi tecnico amministrativi.
- 7.2 Spetta al Consiglio Direttivo:
- a) definire le linee strategiche per lo sviluppo del Centro;
 - b) definire il programma annuale delle attività del Centro, verificandone i risultati;
 - c) formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
- 7.3 Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è disciplinato dall'art. 14 del RGA ed ha durata triennale.

TITOLO III - VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglimento

Art. 8 Valutazione

- 8.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo.

Art. 9 Amministrazione e contabilità

- 9.1 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi devono essere stipulati dal legale rappresentante dell'Università.
- 9.2 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 10 Scioglimento e liquidazione

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro o per iniziativa propria, può deliberare lo scioglimento del Centro quando vengono meno le finalità per cui il Centro è stato costituito o le possibilità di raggiungerle.
- 10.2 In caso di scioglimento del Centro, competono al Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi le operazioni di liquidazione.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 11 Applicazione

- 11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di cui al RGA.

Art. 12 Modifiche

- 12.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, potrà essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 13 Entrata in vigore

- 13.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.